

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

REGOLAMENTO ASILO NIDO

Approvato ed allegato alla delibera del C.C. n. 11 del 02.02.2001

Art. 1 Istituzione

Nel Comune di Terranuova B.ni il Nido d'infanzia è istituito dall'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 14 aprile 1999.

Art. 2 Finalità

Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, assicura una adeguata assistenza alla famiglia nel quadro del sistema di sicurezza sociale, e la crescita ottimale del bambino/a sotto il profilo psico-fisico.

A questo scopo nel nido d'infanzia viene assicurata ai bambini un'attenta azione sul piano educativo e formativo, integrativa di quella familiare e genitoriale

Il nido d'infanzia si configura come servizio che garantisce la piena espressione della soggettività delle bambine e dei bambini in ordine allo sviluppo della loro esperienza e conoscenza.

Art. 3 Il calendario

L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

Art. 4 L'orario

1. Il Comune nel definire l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 22 luglio 1998, n.38 " Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città " deve tenere conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio.

2. Di norma, l'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra le 6 (sei) e le 11 (undici) ore giornaliere. All'interno di tale orario devono essere previste forme di iscrizione diversificate quali:

- la frequenza corta antimeridiana o pomeridiana senza il pasto, non inferiore alle 4 (quattro) ore.
- - la frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.

3. In presenza delle forme di iscrizione di cui al precedente comma, il gruppo degli operatori di cui al successivo articolo 10 , dovrà adeguare il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità per garantirne comunque il valore educativo.

Art.5
La disciplina delle ammissioni

1. L'ammissione al nido d'infanzia è rivolta a tutti i bambini da 10 mesi a tre anni.
2. L'accesso al nido d'infanzia pubblico riguarda i bambini residenti nel comune o di altri comuni convenzionati.
3. La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche deve contenere indicazioni di priorità per favorire l'accesso dei bambini:
 - a) portatori di handicap,
 - b) in condizioni di disagio socioeconomico e lavorativo dei genitori,
 - c) il cui nucleo familiare sia monoparentale,
 - d) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.
4. Per essere ammessi i bambini devono avere ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti dalla vigente legge sanitaria

Art.6
Modalità d'iscrizione, istruttoria e graduatoria finale

1. Le domande devono essere compilate su appositi moduli da ritirarsi presso l'Ufficio Scuola del Comune.
2. Le domande devono pervenire entro il 31 maggio dell'anno in corso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
3. L'Amministrazione si riserva di verificare per proprio conto le reali condizioni dichiarate nella domanda.
4. Il servizio competente procede all'assegnazione dei punteggi predefiniti ed approvati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto e alla formazione della graduatoria finale.
5. La graduatoria finale viene affissa all'Albo Comunale e resa pubblica nelle altre forme eventualmente previste dall'ordinamento comunale. Viene trasmessa per posta alle famiglie che hanno presentato domanda d'iscrizione al nido la comunicazione dell'ammissione o della non ammissione.
6. La graduatoria di cui sopra resta affissa all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi. Nei dieci giorni successivi è ammessa la presentazione di ricorsi scritti al Dirigente del Settore. Il Dirigente decide nei dieci giorni successivi.
7. Alle famiglie degli ammessi viene concesso un termine per comunicare la propria accettazione o rinuncia al nido a partire dall'anno scolastico successivo.
8. Per i bambini nati successivamente alla scadenza del bando, per coloro che hanno acquisito la residenza in data successiva a questo è data la possibilità di presentare domanda anche in un altro periodo dell'anno.
9. Le domande presentate successivamente alla data di scadenza del bando saranno collocate al termine della graduatoria
10. I bambini una volta ammessi al nido d'infanzia hanno garantito il loro diritto di frequenza fino al termine dell'intero ciclo pur avendo compiuto il terzo anno di età

Art. 7
Quote di partecipazione

Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei genitori. Il materiale di uso personale è a carico delle famiglie

Art.8 Alimentazione

L'alimentazione fa parte integrante dell'attività educativa del nido d'infanzia ed è organizzata secondo criteri e tabelle dietetiche che rispondono alle particolari esigenze dei bambini finalizzate ad una sana e corretta crescita psico-fisica.

Art. 9 Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie

1. Nel nido d'infanzia, il rapporto medio educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nelle sezioni nelle quali risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra è fissato a 1/9.
2. Nelle sezioni in cui siano frequentanti bambini portatori di handicap deve essere assicurata la presenza di personale idoneo.
3. Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e a termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 10 Il gruppo degli operatori e il progetto educativo

1. Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel nido d'infanzia.
2. Il gruppo operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
3. Il comune, per la rete dei propri servizi assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.
4. Laddove la presenza di soggetti privati gestori dei servizi di cui al presente regolamento si proponga in termini di sistema formativo, possono essere previste forme di coordinamento interno distinte da quelle comunali, ma ad esse raccordate.

Art.11 Funzione del personale

In coerenza con le finalità del nido d'infanzia comunale di tendere a costituirsi come ambiente omogeneamente educante, escludendo spazi gerarchizzati, tutto il personale si organizza in collettivo di lavoro e collegialmente affronta e concorre a decidere la totalità dei problemi

dell'istituzione unitamente agli organi di gestione sociale e agli organi tecnici all'Assessorato Pubblica Istruzione.

E' nell'ambito di queste premesse e di tali valori che si inquadrano le diverse attribuzioni demandate ai singoli operatori.

Per garantire la continuità del rapporto educativo tutto il personale ruota periodicamente nelle diverse sezioni del nido.

Art. 12

Compiti degli educatori

Gli insegnanti del nido d'infanzia, cui si riconosce una libertà didattica e metodologica, curano le attività educative all'interno dei gruppi dei bambini e promuovono i collegamenti che si rendono necessari per aprire il nido all'ambiente esterno, in modo che ci siano scambi positivi fra le diverse realtà educative, al fine di approfondire il significato delle singole esperienze.

Le educatrici del nido d'infanzia, inoltre:

- a) si servono nel loro operare degli strumenti derivati dalla ricerca pedagogica e dall'osservazione per impostare e verificare il lavoro didattico;
- b) sono impegnati a operare secondo il criterio della collegialità delle scelte sia nell'ambito del collettivo che nei rapporti con i genitori,
- c) operano secondo una programmazione educativa discussa e concordata con le famiglie e il consiglio.
- d) Partecipano ai dibattiti, corsi, stages, anche di carattere residenziale;
- e) Svolgono nei limiti stabiliti dal consiglio, compiti amministrativi, in appoggio alle attività del consiglio.

Gli insegnanti infine promuovono:

-forme di incontro e di rapporto costante con i genitori che consentano la massima collaborazione alla vita del nido.

- la riunione di sezione almeno una volta ogni quindici giorni per discutere, analizzare le esperienze realizzate e da realizzare;
- scambi di informazioni e di esperienze con le altre istituzioni per la prima infanzia.

Art. 13

Aggiornamento professionale degli operatori

L'aggiornamento professionale è da intendersi come un insieme di iniziative di formazione permanente, come riflessione sulle attività di innovazione e sperimentazione, come diritto e dovere degli operatori scolastici, come elemento peculiare della loro etica professionale, inserito all'interno dell'orario di servizio e del quadro normativo delle attribuzioni e competenze di lavoro.

Art.14

Gli organi di partecipazione

1. Gli organi di partecipazione sono.

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio

Art.15
L'Assemblea dei genitori

1. Il comune organizza almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, e sul processo di realizzazione del progetto educativo.
2. L'assemblea dei genitori elegge nel proprio seno i propri rappresentanti all'interno del Consiglio.

Art. 16
Il Consiglio

1. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.
2. Il Consiglio è composto da rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti e da rappresentanti degli operatori e del soggetto titolare del servizio. I rappresentanti dei genitori sono in numero pari alla metà più uno rispetto al numero complessivo dei membri del Consiglio.
3. Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.

Art. 17
I contesti della partecipazione

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione delle seguenti situazioni:
 - a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
 - b) riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
 - c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
 - d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
 - e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

Art.18
Assistenza sanitaria

La vigilanza igienico - sanitaria è garantita dall'USL territoriale competente, la quale assicura le attività di prevenzione e le prestazioni socio - sanitarie ai bambini secondo piani di lavoro concordati con il comune.

Qualora il bambino risultasse affetto da sospetto malattia infettiva, è da allontanare immediatamente dal servizio, in accordo con la famiglia, e sarà riammesso dietro presentazione di certificato medico formulato secondo le modalità disposte dal regolamento malattie infettive.